



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

SPETTA L'AGEVOLAZIONE PRIMA CASA IN FAVORE DEL CONTRIBUENTE PROPRIETARIO, NELLO STESSO COMUNE, DI ALTRO IMMOBILE GRAVATO DA DIRITTO REALE MINORE.

- Sentenza del 27/01/2025, n. 8/306 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.

Composizione

- Pres. Craveia
- Rel. Scarcella

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO –
Nudo proprietario di altro immobile - Agevolazione prima casa - Spettanza.

Massima

In tema di imposta di registro, l'agevolazione “prima casa” spetta nel caso di acquirente già titolare del diritto di nuda proprietà, acquisita senza aver beneficiato dell'agevolazione, su altra abitazione gravata da diritto di abitazione, situata nello stesso comune, atteso che, a fronte di tale vincolo giuridico, l'immobile pre-posseduto è oggettivamente inidoneo a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che l'agevolazione, esclusa per i titolari di altra piena proprietà o di diritti reali di godimento, spetti invece in favore del nudo proprietario di immobile gravato da diritto di abitazione altrui, come tale inidoneo a soddisfare esigenze abitative).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa allegata, Parte I, art. 1, nota II –
bis

Conformità

- Cass. civ, Sez. 5, n. 19989 del 27/07/2018
- Cass. civ, Sez. 5, n. 2565 del 02/02/2018
- Cass. civ, Sez. 5, n. 2278 del 05/02/2016

Anno pubb.

- 2025